



PARERE MOTIVATO
n. 207 del 20 Dicembre 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano di Lottizzazione C2B-17 – comparto 1. Comune di Albignasego (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppato;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 20 dicembre 2018 come da nota di convocazione in data 19 dicembre 2018 prot. n.516519;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal tecnico incaricato, per conto della ditta proprietaria, con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.90569 del 08.03.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il piano di lottizzazione Z.T.O. C2B/17 tra via Torino e via Roncon località San Lorenzo nel Comune di Albignasego;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.1554 dell'8.11.18 assunto al prot. reg. al n.454090 dell'8.11.18 del Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione;
- Parere n.185384 del 13.11.18 assunto al prot. reg. al n.460067 del 13.11.18 dell'ULSS6;
- Parere n.24507 del 22.11.18 assunto al prot. reg. al n.480216 del 26.11.18 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n.116588 del 7.12.18 assunto al prot. reg. al n.500691 del 7.12.18 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 54/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'istanza è relativa alla Variante del Piano di Lottizzazione C2B/17 in comune di Albignasego (PD). Il Piano approvato con D.G.C. n. 49 del 20/05/2014 aveva già ottenuto parere motivato della Commissione Regionale V.A.S. n. 123 del 12.12.2013, nel quale veniva espresso il parere di non assoggettare alla procedura V.A.S. il P.U.A. con prescrizioni. Il Piano approvato, a causa di contingenze economiche e delle incertezze del mercato, non ha concluso l'iter procedurale. Una parte dei proprietari (Comparto 2) ha deciso di non partecipare al proseguo della realizzazione del Piano, per cui lo stesso è stato suddiviso in due stralci. Con D.G.C. n. 129 del 09.10.2018 è stato adottato il Piano di Lottizzazione Z.T.O. C2B/17 Comparto 1 oggetto della presente valutazione. L'intervento è collocato nel comune di Albignasego (PD) nella frazione di San Lorenzo tra via Torino e via Roncon su un'area classificata Z.T.O. C2B dal vigente Piano degli Interventi. L'obiettivo della variante è quello di modificare il meno possibile le caratteristiche dell'impianto originario, approvato nel maggio nel 2014, garantendo l'indipendenza dei due comparti oggetto dello stralcio in termini di aree edificabili, di volumi corrispondenti, di standard, di viabilità e di sotto servizi. La variante al Piano prevede, lo stralcio di parte dell'area che da 65.249,14 m² passa a 54.876,00 m², la realizzazione di 24 lotti a destinazione residenziale e un lotto a destinazione commerciale - direzionale, la realizzazione di un bacino di laminazione e di parte del verde pubblico, la realizzazione del raccordo con la viabilità esistente lato Est di via Torino e la realizzazione del tratto di via Torino fronte vicolo Ivrea. La viabilità prevista dal piano, già prevista nel PTCP e nel PATI, rappresenta l'elemento di congiunzione della nuova bretella di collegamento tra la parte di Albignasego sud e la tangenziale e consente di snellire il traffico lungo la principale via Roma. Il nuovo tratto di strada verrà realizzato con larghezza di 18,50 metri a due corsie da 5,25 metri, due aiuole verdi di delimitazione della carreggiata di 2,50 e 1,50 metri, un marciapiedi da 1,50 metri e da una pista ciclo-pedonale della larghezza di 3,00 metri. A sud e a nord è prevista la realizzazione di due rotonde per risolvere i problemi di collegamento con la viabilità esistente e quella di progetto. I parcheggi di progetto saranno distribuiti in prossimità dei vari raggruppamenti abitativi. Le aree a verde saranno distribuite in spazi di fruizione collegati



funzionalmente da percorsi pedonali e ciclopeditoni che permetteranno di attraversare completamente l'area di progetto da nord a sud, interconnessi con le aree esistenti e di progetto residenziali, di sosta (parcheggi) e con la viabilità, dotando la zona residenziale esistente di standard a verde e a parcheggio attualmente mancanti. Risulta necessario l'esproprio delle aree per la realizzazione della viabilità strategica poiché il Piano Attuativo (e lo jus aedificandi) rimane individuato dal Piano degli Interventi a condizione che tutte le aree soggette a P.U.A (con previsione di viabilità strategica di interesse comunale) vengano convenzionate entro il 31.12.2018. Nel Rapporto Ambientale Preliminare è stato descritto il contesto localizzativo nel quale l'intervento andrà a collocarsi, e proposta un'analisi delle matrici ambientali considerate come potenzialmente interessate da impatti sia in fase di cantiere che in quella di esercizio. Nel Rapporto Ambientale Preliminare è stata verificata la coerenza con i piani sovraordinati di programmazione ambientale e di settore e con Piano di Assetto Territoriale. E' stata verificata l'assenza di vincoli e l'ammissibilità di localizzazione del piano. Dall'analisi sviluppata nel Rapporto Ambientale Preliminare è emerso che gli impatti sono per la maggior parte di tipo trascurabile, e il piano, applicando le misure di mitigazione previste, risulta sostenibile. I Pareri resi dalle Autorità ambientali sono sostanzialmente favorevoli e non evidenziano possibili effetti significativi sull'ambiente conseguenti la realizzazione dell'intervento, nel seguito se ne illustrano in sintesi i contenuti. Il parere del Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione ritiene importante precisare che la pianificazione degli interventi deve essere valutata coerentemente con lo stato delle opere del Servizio Idrico Integrato e in sinergia con quanto previsto dagli obiettivi della Pianificazione del Consiglio di Bacino. Il Parere dell'ULSS 6 sottolinea la necessità di promuovere una mobilità pedonale e ciclabile attraverso la progettazione di una viabilità sicura che releghi i mezzi motorizzati privati in un ambito delimitato e che incroci il meno possibile i percorsi non veicolari. Raccomanda che l'accessibilità alle piste ciclabili tenga conto dei diversi utenti che le devono/possono utilizzare, non ostacolando l'accesso di cicli per persone con difficoltà motorie. Nei nuovi insediamenti si dovranno prevedere appositi spazi per la gestione (deposito e prelievo) dei rifiuti da smaltire. Il Parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso rileva che l'area è da considerare a rischio archeologico in quanto interessata dal rinvenimento di materiali che attestano una frequentazione antropica antica pertanto chiede che preliminarmente all'avvio dei lavori vengano effettuati sondaggi di verifica archeologica ad opera di operatori archeologi di comprovata esperienza. Il Parere di ARPAV raccomanda di valutare il rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale sulla illuminazione della nuova viabilità pubblica e dei parcheggi con apposita progettazione e relazione illuminotecnica.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 20 dicembre 2018 dalla quale emerge che il Piano di Lottizzazione C2b/17 in comune di Albignasego (PD) non debba essere sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente. In fase di attuazione, dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e nella documentazione esaminata e con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VincA n. 54/2018.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il piano di lottizzazione Z.T.O. C2B/17 tra via Torino e via Roncon località San Lorenzo nel Comune di Albignasego, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati;
- devono essere recepiti gli esiti della valutazione di Incidenza Ambientale dando atto che è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 73 del 02/07/2013 della Commissione Regionale VAS

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10000

Il presente parere si compone di 4 pagine